



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 151

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Barbisan R., Rizzotto, Bottacin, Villanova, Gidoni, Ciambetti e Sandonà.

NORMA IMPIANTI ENERGETICI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2016.

NORMA IMPIANTI ENERGETICI

Relazione:

In seguito all'entrata in vigore delle Direttive europee sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE, Direttiva 2003/30/CE e Direttiva 2009/28/CE) e del loro recepimento normativo a livello statale (attraverso il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 con rispettivi decreti attuativi), si è verificata una crescente diffusione degli impianti per la produzione di energia che utilizzano fonti energetiche non fossili; in particolare in Veneto si sono diffusi in breve tempo impianti di produzione di energia originata dalla combustione di biomassa o di biogas da digestione anaerobica, oltre poi agli impianti idroelettrici. Complice di questo fenomeno anche apposite forme di incentivazione poste in campo per favorire in tempi rapidi la riconversione energetica.

La normativa statale interviene anche nel senso della semplificazione delle procedure autorizzative, tra le quali è bene ricordare l'emanazione delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al "Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010", che hanno l'intento di "facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative", disponendo e indicando, in conformità all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, modalità e criteri per l'individuazione di aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti; individuazione che deve essere operata dalle Regioni.

La Regione del Veneto ha emanato due provvedimenti per l'individuazione dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da biomasse, biogas (Dcr n.38 del 2 maggio 2013) e per gli impianti idroelettrici (Dcr n.42 del 3 maggio 2013). In precedenza erano state emanate due deliberazioni di giunta (Dgr n.453 del 2 marzo 2010 e Dgr n 1391 del 19 maggio 2009) per stabilire le competenze e le procedure per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Ritenuto che, come afferma il citato DM 10 settembre 2010, le linee guida "necessitano di un costante aggiornamento in forma congiunta (Stato, Regioni ed Enti Locali) nonché di un'attività di integrazione, anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione", pur condividendo gli obiettivi legati alla riconversione energetica in favore dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti prodotti dal ricorso alle fonti fossili di energia, appare opportuno porre una disciplina che mira a salvaguardare aspetti altrettanto importanti e di pubblico interesse, quali la tutela della salute umana, dell'ambiente in senso lato (inteso come qualità dell'aria, dell'acqua, emissioni sonore, e via dicendo) oltre che la salvaguardia dei caratteri naturalistici ed ecologici e, non per ultimo, il contenimento del consumo di suolo.

L'articolo qui proposto intende provvedere a salvaguardare la salute dei cittadini residenti in prossimità degli impianti energetici che vengono realizzati in

zona agricola, mediante la creazione di distanze di rispetto che si interpongono tra gli impianti energetici da un lato, e gli insediamenti zootecnici, le residenze civili sparse e le residenze civili concentrate (centri abitati) dall'altro. Si tratta della conferma di una disciplina già in essere transitoriamente in tema di edificabilità del territorio agricolo (si veda in proposito il punto 5), comma 10 del Provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) della Legge regionale 23 aprile 2004), la cui ratio risiede nella necessità di garantire la salubrità degli ambienti abitati rispetto ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione non solo degli allevamenti zootecnici, ma anche, di alcune tipologie di impianti energetici.

Con l'entrata in vigore della legge urbanistica regionale, nonché con l'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC, Piani Territoriali Di Coordinamento Provinciale – PTCP, Piani di Assetto del Territorio – PAT/PATI, e Piani degli Interventi - PI) si è venuto a delineare mano a mano il progetto della rete ecologica, che ha l'obiettivo di preservare particolari aree centrali (core areas o nodi, costituiti dai siti caratterizzati da particolare rilevanza sotto il profilo naturalistico ed ecologico, come i Siti di Importanza Comunitaria, le Zone di Protezione Speciale, le Zone Speciali di Conservazione, le zone umide, le aree naturali protette, le Important Bird Areas, ecc), a mezzo di specifiche normative, ulteriormente rafforzate dall'individuazione di aree di transizione (buffer zones), e di connetterle tra loro a mezzo di corridoi ecologici (principali e secondari); rete che ha il fine di realizzare e consolidare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, per contrastare il fenomeno della frammentazione ecologica e delle relative conseguenze, in risposta alle convenzioni internazionali di protezione della natura e di tutela della biodiversità.

Per non vanificare gli sforzi compiuti per costruire, tutelare e porre in essere il progetto di rete ecologica, si ritiene di normare in maniera espressa la conformità degli impianti energetici rispetto alla disciplina che, di questa, viene stabilita all'interno degli strumenti di pianificazione (i quali, si ricorda, sono caratterizzati da un percorso di pubblicità e partecipazione, e le cui previsioni sono supportate da appositi studi specialistici). Giova ricordare che quanto previsto in riferimento a questi aspetti trova fondamento nei “criteri per l'individuazione di aree non idonee”, lettera f), ottavo punto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 Intitolato “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

La conformità viene inoltre estesa alla pianificazione settoriale in tema di energia e di tutela dell'atmosfera: sebbene i piani regionali in tema di energia e di risanamento dell'atmosfera non abbiano valore cogente ma di indirizzo, si ritiene opportuno disporre che eventuali interventi di realizzazione degli impianti energetici si attengano alle prescrizioni evidenziate negli elaborati di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che accompagnano i predetti piani; prescrizioni (anche a livello di soluzioni per la mitigazione e la compensazione ambientale) che sono indirizzate a limitare l'impatto negativo degli interventi e a garantirne il corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

Proprio sul fronte del corretto inserimento ambientale e paesaggistico, l'articolo qui proposto intende avviare attività di studio per la predisposizione di

apposite linee guida regionali, con riferimento ai contenuti del DM 10 settembre 2010 e, tra questi, in particolare alla parte IV, paragrafo 16.1, lettera d), ove si sostiene di poter valutare positivamente (quindi privilegiandoli) i progetti che prevedano “il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), fra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee”. A fronte, infatti, della situazione che vede nel Veneto un'accentuata dispersione insediativa, appare opportuno e necessario contenere quanto più possibile il consumo di suolo.

Per la ragione appena detta è inoltre prevista la norma cautelativa che limita, in zona agricola, l'autorizzazione ai soli impianti energetici dimensionati in funzione delle esigenze dell'azienda agricola cui si riferiscono, vincolando l'energia prodotta alle sole finalità di conduzione dell'attività agricola ed escludendo quindi obiettivi diversi, quali l'integrazione del reddito. In questo modo ci si attende che gli interventi di realizzazione degli impianti energetici risultino ridimensionati in volume ed estensione, senza peraltro la necessità di realizzare di infrastrutture per il trasporto dell'energia ai fini della vendita (elettrorodotti, ecc.).

NORMA IMPIANTI ENERGETICI

Art. 1- Disposizioni in materia di impianti energetici

1. Al fine di contemperare il ricorso all'uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della salute umana, di protezione dell'ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo, di preservazione delle risorse naturalistiche, relativamente agli impianti energetici a biomassa di potenzialità uguale o superiore a 200 kW elettrici, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 250 kW elettrici si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia, , impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza minima dai confini di proprietà e dalle abitazioni, pari a:

- a. per gli impianti fino a 249 kW elettrici:
 - i. distanza minima dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici: 15 m.
 - ii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 50 m.
 - iii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 100 m.
- b. per gli impianti di potenza compresa tra i 250 e i 999 kW elettrici:
 - i. distanza minima dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici: 20 m.
 - ii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 100 m.
 - iii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 200 m.
- c. per gli impianti sopra i 1000 kW elettrici di potenza:
 - i. distanza minima dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici: 25 m.
 - ii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 m.
 - iii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 m.
- d. per gli impianti sopra i 3000 kW elettrici di potenza:
 - i. distanza minima dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici: 50 m.
 - ii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 m
 - iii. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 m.

3. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 potranno essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia ai sensi dell'articolo 29 della LR n. 11/2004 e dell'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 6

giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all’esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l’esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.

4. In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.

5. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 potranno essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni del contenute negli elaborati di Valutazione Ambientale Strategica e pareri connessi relativi al Piano Energetico Regionale, al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e, ove presenti, agli elaborati di Valutazione Ambientale Strategica relativa ai Piani Energetici Comunali.

6. La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, avvia attività di studio per definire le ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e preservazione di cui al comma 1.

7. Sino all’entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 6 potranno essere autorizzati in zona agricola solamente gli impianti energetici di cui al comma 1 che soddisfano e non eccedono il fabbisogno energetico per autoconsumo, eccezione fatta per gli impianti di potenza inferiore a 1000 kW elettrici.

8. La Giunta Regionale è autorizzata a emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

INDICE

Art. 1- Disposizioni in materia di impianti energetici4